

## PROPOSTE EMENDATIVE CISL

Disegno di legge AS 2448 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”

### LAVORO

#### ▪ **Articolo 33 comma 9 - Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione**

Inserire alla fine del comma 9 “Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 le risorse di cui alla lettera d) del comma 110 della legge 27 dicembre 2017 n. 105 sono incrementate di 10 milioni di euro.”

Di conseguenza il comma 1 dell’articolo 33 viene modificato come segue “Il fondo sociale per l’occupazione e la formazione [...] è incrementato di 360 milioni di euro per l’anno 2022 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

#### **Relazione**

*Le risorse per finanziare la formazione nei contratti di apprendistato professionalizzante sono stabili da molti anni. Si chiede quindi un incremento di 10 milioni di euro che porterebbero lo stanziamento a 15 ml l’anno necessario per potenziare la formazione dei contratti di apprendistato di secondo livello. Riteniamo che se vogliamo colmare il mismatch tra domanda e offerta di competenze sia necessario investire nella formazione per elevare le competenze dei lavoratori anche in vista dei cambiamenti che la doppia transizione digitale e green richiederà alle conoscenze, competenze a abilità degli apprendisti.*

### **Ammortizzatori sociali**

#### **Beneficiari - Art 52**

- Al comma 2 cancellare la lettera a)

#### **Relazione**

*L’ampliamento degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro all’apprendistato duale renderebbe maggiormente onerosa questa tipologia contrattuale, trattandosi peraltro di giovani inseriti nel sistema di istruzione e formazione.*

### **Causali Cigs - Art 61**

- Al comma 1, lettera a) aggiungere alla fine le seguenti parole “nonchè per gestire le cessazioni di attività”

**Relazione**

*La modifica è volta a reinserire la “cessazione di attività” tra le causali di richiesta della Cigs.*

**Disposizioni transitorie – Art.73**

- All’art.73 aggiungere il seguente comma:

“I periodi di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro autorizzati prima dell’emergenza covid non si conteggiano ai fini delle durate previste dagli artt. 4, 12 e 22 del Dlgs 148/15 come modificato dalla presente legge”.

**Relazione**

*L’emendamento è volto ad azzerare i contatori ai fini del calcolo delle durate massime, alla luce dell’emergenza covid nonché dell’entrata in vigore della riforma.*

**Estensione Cisoa ai lavoratori della pesca – Art.74**

- Alla fine del comma 1 cancellare le parole “per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio”.

**Relazione**

*L’emendamento è finalizzato ad includere in via strutturale, tra i periodi coperti dalla Cisoa, le sospensioni dell’attività di pesca per misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, derivanti da politiche comunitarie.*

**Naspi - Art.76**

- Al comma 1 lettera c) sostituire “sesto mese” con “ottavo mese” e “ottavo mese” con “dodicesimo mese”

**Relazione**

*Si chiede che lo slittamento del decalage per la Naspi parta dall’ottavo mese per la generalità dei beneficiari, e dal 12esimo mese per i lavoratori con più di 55 anni.*

**DisColl - Art.77**

- All’art. 77 ultimo capoverso, dopo la parola Naspi, aggiungere le seguenti parole «Per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca l’onere contributivo aggiuntivo è interamente a carico del committente.»

## **Relazione**

*La modifica dell'art. 77 introduce un nuovo onere di contribuzione per finanziare la DIS-COLL, che determinerà un ulteriore aggravio nei confronti dei lavoratori che per quota parte dovranno sostenere complessivamente lo 0,43% della nuova aliquota (0,17% vecchio contributo + 0,26% nuova previsione). Fermo restando un riequilibrio complessivo che parifichi l'aliquota complessiva dei collaboratori a quella dei lavoratori dipendenti (9,19%), questo ulteriore onere a carico dei lavoratori risulta oltremodo non condivisibile, sia per il concreto rischio di "scarico" da parte dei committenti della nuova contribuzione sui compensi netti, sia perchè palesemente incoerente con la richiamata aliquota contributiva dovuta per la Naspi che come noto è sostenuta esclusivamente dalle imprese.*

## **Lavori socialmente utili – Articolo aggiuntivo**

- Nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 162 le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2022”.
- Nella legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 292, all’inizio sostituire le parole “Nell’anno 2021” con le parole “Nell’anno 2022”.

## **Relazione**

*Con i due emendamenti si chiede la continuità fino al 31.12.22 delle attività socialmente utili, in quanto non è stato ultimato il percorso di stabilizzazione presso Regioni ed enti locali previsto dalla legge di bilancio 2021, nonché la riapertura dei termini attualmente scaduti al fine di consentire a tutti gli Enti di accedere ai finanziamenti stanziati e, di conseguenza, la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per tutti i LSU appartenenti al cd. “bacino storico”. Le modifiche richieste non necessitano di stanziamenti aggiuntivi, in quanto le risorse finanziarie a suo tempo stanziato sul Fondo occupazione e formazione non sono state interamente utilizzate.*

## **PREVIDENZA**

### **Ape sociale – Pensione precoci**

- **Proposte emendamenti all’articolo 25**

#### **All’articolo 25 comma 1**

#### **Dopo il comma 1 aggiungere il comma 1bis**

1bis. All’articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 lettera a) le parole “da almeno tre mesi” sono soppresse.

### **Relazione**

*Per l'Ape sociale si prevede la eliminazione dell'intervallo di 3 mesi tra la cessazione dell'ammortizzatore sociale e il diritto alla prestazione, analogamente si ritiene necessario eliminare questa condizione per la pensione precoci, in caso contrario la differenza di trattamento sarebbe incomprensibile oltre che a rendere ancora più complesso un quadro normativo già estremamente articolato.*

### **Dopo il comma 1bis aggiungere il comma 1 ter**

1ter. All'articolo 1 comma 179 dopo la lettera d) e all'articolo 1 comma 199 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f)

e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza.

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi.

### **Relazione**

*E' necessario ampliare la possibilità di accesso all'Ape sociale e alla pensione precoci a categorie di lavoratori e lavoratrici che, pur trovandosi in situazione di carenza di lavoro e di reddito, non rientrano nelle fattispecie previste della norme, subendo, quindi, di fatto una palese discriminazione.*

### **All'articolo 25 comma 2**

Dopo le parole "Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179" aggiungere le parole "e della lettera d) del comma 199..."

### **Relazione**

*La norma in esame modifica l'elenco dei lavori gravosi ampliandone la platea solo per l'Ape sociale. E' invece necessario che tale nuovo elenco sia fruibile anche per chi utilizza la pensione lavoratori precoci (comma 199 legge 232/2016), dal momento che utilizzare due elenchi diversi di gravosità sarebbe incomprensibile oltre che discriminante.*

### **Anticipo Tfs/Tfr art.23 dl 28 gennaio 2019 n.4**

**Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente articolo 29 bis**

1. All'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 2, primo periodo le parole "ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" sono sostituite dalle seguenti "comunque denominato, nonché i soggetti cui è riconosciuta l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico » ;

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020., il fondo di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato di ulteriori 3 milioni di euro per il 2021.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

### **Relazione**

*Il presente articolato è volto ad estendere la possibilità per tutti i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 2019, al trattamento di pensione o di ape sociale, di presentare richiesta di finanziamento (alle banche o agli intermediari finanziari) di una somma pari a un massimo di 45.000 euro, dell'indennità di fine servizio maturata. Difatti, l'attuale formulazione dell'articolo 23 del summenzionato decreto legge n. 4 del 2019 consente esclusivamente ai soggetti che fruiscono dell'anticipo pensionistico "quota 100" già menzionati al comma 1, o che accedono ai pensionamenti di vecchiaia o anticipati ai sensi dell'articolo 24 del D.L. 201/2011, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato.*

### **Detassazione Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dipendenti pubblici**

#### **Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente articolo 29 ter**

All'articolo 24 decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modifiche nella legge 28 marzo 2019 n. 26 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3:

"Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in regime di trattamento fine rapporto"

#### **Ovvero**

"Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche all'aliquota di cui all'articolo 19 comma 1 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 in riferimento ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in regime di trattamento fine rapporto nei limiti imponibili di 50.000 euro".

## **Relazione**

*L'articolo 24 del decreto-legge n. 4/2019 convertito con modifiche nella legge n. 26/2019 ha previsto che l'aliquota media applicata all'imponibile fiscale delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici venga ridotta:*

*dell'1,5% per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del lavoro*

*del 3% per le indennità corrisposte decorsi 24 mesi dalla cessazione del lavoro*

*del 4,5% per le indennità corrisposte decorsi 36 mesi dalla cessazione del lavoro*

*del 6% per le indennità corrisposte decorsi 48 mesi dalla cessazione del lavoro*

*del 7,5% per le indennità corrisposte decorsi 60 o più mesi dalla cessazione del lavoro.*

*Tale beneficio, previsto per compensare in parte il differimento nel tempo del pagamento del trattamento di fine servizio, si applica nel limite dell'imponibile complessivo di 50.000 euro e risulta applicabile solo alle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici assunti prima del 2001 e al personale non contrattualizzato destinatari del regime di TFS (buonuscita, indennità di fine servizio, indennità di anzianità. Di conseguenza, i lavoratori del pubblico impiego che ricadono nel regime di TFR (assunti a tempo determinato dal 31 maggio 2000 e assunti a tempo indeterminato dal 1/1/2001) non possono godere di analogo vantaggio fiscale. Ciò determina, di fatto, una discriminazione tra dipendenti pubblici dal momento che, in realtà, a tutti si applicano le regole che prevedono il differimento nel tempo, anche di vari anni, per il pagamento delle indennità di fine servizio.*

## **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Titolo XIII**

#### **Pubblica amministrazione e lavoro pubblico**

#### **Modifiche all'art. 182 "Disposizioni in materia di trattamento accessorio"**

- *Al comma 1, sostituire le parole "possono essere" con la parola "sono" e le parole "200 milioni di euro annui" con le parole "500 milioni di euro annui"*
- *Eliminare le parole "di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi" e le parole "e per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore ai sensi dell'art. 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*
- *Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi*

*”2. Per le medesime finalità, a decorrere dal 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell’economia e finanza, per un importo pari ad € 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l’indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all’articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari a Euro 280.000.000,00 (duecentottantamiloni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l’indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*4. Per le restanti amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3”.*

## **AGENZIA DELLE ENTRATE**

### **▪ Dopo l’art. 182 inserire l’art. 182-bis**

*“Art. 182 – Bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all’azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire - da un lato - gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e - dall’altro - una più incisiva azione di contrasto all’evasione fiscale nazionale e internazionale, le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.*

*Per i medesimi motivi, a decorrere dall’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo annuo massimo di 6 milioni di euro, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo.”.*

## **Modifiche all'art. 185 "Ordinamento professionale"**

- **Al comma 1, sostituire le parole "di 200 milioni di euro" con le parole "di 500 milioni di euro"**
- **Eliminare le parole "nel limite di una spesa complessiva corrispondente allo 0,33 per cento del monte salari 2018" ed eliminare il secondo periodo del comma "Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi Comitati di settore ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al precedente periodo".**
- **Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:**
  - "2. Alle finalità di cui al precedente periodo per il corrispondente personale dipendente di Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni del comparto CCNL Funzioni Locali, si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad € 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che integra le risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo l'indirizzo già impartito dal relativo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001.*
  - 3. Per enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari ad euro 280.000.000,00 (duecentottantamiliardi) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*
  - 4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3."*

**Art. 92 “Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario”**

All’art. 92 comma 1 lettera b)

- sostituire le parole “30 giugno 2022” con “31 dicembre 2022”

Di conseguenza, l’articolo verrebbe così riformulato:

...(Omissis)...

b) *ferma restando l’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all’art. 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.*

**Relazione**

*L’emendamento ha lo scopo di consentire a tutto il personale che in questi anni ha dato il proprio contributo al contrasto del diffondersi del Covid-19, la possibilità di maturare il periodo utile alla stabilizzazione di cui all’articolo 92 comma 1 lettera b), considerato in particolare l’andamento che la pandemia ha avuto e continua ad avere nel nostro Paese e che, in alcune regioni, si è manifestato anche con tempistiche differenti. L’accoglimento dell’emendamento non comporta costi aggiuntivi per la finanza pubblica.*

**Nuovo Articolo - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione**

- All’art. 3, comma 3, del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 è apportata la seguente modifica:

*il comma 1 – ter dell’art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 è sostituito: “1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla*

*base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area delle elevate professionalità o in quella dei funzionari*

### **Relazione**

*L'emendamento ha lo scopo di evitare che l'istituzione di una nuova Area delle elevate professionalità impedisca ai funzionari già in servizio ed in possesso dei titoli richiesti di concorrere alla quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, ai fini dell'accesso alla dirigenza.*

### **Nuovo Articolo - ABROGAZIONE ART. 1, COMMA 687, DELLA LEGGE 145/2018**

#### **▪ Art 1 comma 687 legge 145/2018**

La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **Nuovo Articolo - PROPOSTA EMENDAMENTO**

***“L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato”***

### **In alternativa**

Dopo l'articolo 182 aggiungere l'articolo 182bis: ***“1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».***

### **Relazione**

*La persistenza dell'articolo 1, comma 687, della legge 145/2018 sta bloccando presso l'A.Ra.N. la trattativa per l'accordo quadro delle aree dirigenziali, indispensabile atto preliminare per l'avvio*

*di TUTTI I CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO 2019-22 scaduti il 31.12.2018. Tale comma prevede che la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del SSN sia forzosamente inserita nei ruoli del personale del SSN, espropriando di rappresentatività una intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa - PTA - che è stata collocata in distinti ruoli professionali rispetto alla dirigenza sanitaria con il CCNQ siglato in via definitiva il 13/07/2016 e del conseguente diritto ad avere un proprio contratto di lavoro che tenga debito conto delle specificità della categoria.*

*Il Parlamento aveva già differito questo provvedimento (al triennio 2019-2021) con il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 9 bis comma 1, lettera b) ("b) al comma 687, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»), consentendo l'avvio delle trattative dei contratti 2016-2018 che sono infatti stati portati a termine.*

*Tale norma è oggetto di numerose richieste di abrogazione perché rappresenta:*

- *un'indebita ingerenza della politica nell'autonomo potere decisionale del tavolo sindacale;*
- *una lesione della libertà sindacale in quanto la rappresentatività è stata determinata sulla base dell'attuale composizione (sarebbe come se dopo le elezioni venissero modificati i collegi elettorali);*
- *un grave effetto retroattivo non solo sulla rappresentatività sindacale, ma anche su atti già deliberati come quelli sulle prerogative sindacali, con inevitabili contenziosi conseguenti;*
- *non tiene conto della separazione dei fondi tra dirigenti sanitari e PTA avvenuta negli ultimi contratti giustamente distinti tra dirigenti sanitari e PTA;*
- *un provvedimento che priva la dirigenza PTA di una propria rappresentanza costringendo le associazioni a modificare i propri statuti e assetti organizzativi;*
- *un elemento che non riconosce la specificità della dirigenza sanitaria normata dal D.lgs. 502/1992 e s.m.i., reintroducendo una commistione che allontana il riconoscimento della dirigenza medica e sanitaria come categoria con caratteristiche specifiche nell'ambito del pubblico impiego, in aperta violazione con quanto previsto dal citato art. 40, comma 2, del DLgs 165/2001 ("...omissis...Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. ...omissis");*

- *una complicazione che produce in contrattazione decentrata una duplicazione disarmonica di tavoli tra vecchio e nuovo contratto.*

*Peraltro in Senato, in data 19/06/2019, era stata votata all'unanimità una raccomandazione per l'abrogazione del citato comma 687.*

*Nel frattempo è stato sottoscritto il contratto 2016/2018 che separa sanitari e amministrativi PTA con equa e condivisa ripartizione delle risorse.*

*Anche le Regioni hanno espresso, con le garanzie ricevute, la loro non contrarietà all'abrogazione del comma 687. Il differimento della norma tra l'altro non ha alcun impatto finanziario; il finanziamento resta in capo al SSN e non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica dovendo gli istituti contrattuali rigidamente restare nell'ambito dei finanziamenti dei rinnovi contrattuali.*

*Il sollecito rinnovo dei contratti nel pubblico impiego dipende non poco dall'abrogazione o in alternativa dall'ulteriore differimento di tale comma.*

## **SCUOLA**

- **Integrazione GM concorso STEM 2021**

La graduatoria di cui alla **lettera c del comma 15 dell'articolo 59 del D.L. 73/2021** è integrata con i soggetti che hanno superato le prove di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo.

*Le graduatorie di merito del concorso STEM 2021 devono essere integrate con tutti coloro che hanno superato le prove così da consentire la loro assunzione in ruolo, sia sui posti che risultano ancora vacanti a seguito di rinunce, sia sui posti che saranno disponibili per le nomine 2022/2023.*

- **Eliminazione per coloro che sono nelle GM del concorso straordinario 2020 del requisito del servizio ai fini del conseguimento dell'abilitazione**

- **All'articolo 59 comma 21 del DL 73/2021 aggiungere:**

3) al comma 9 la lettera e) è sostituita dalla seguente: la compilazione di un elenco non graduato di coloro che avendo superato le prove di cui alle lettere a) e d) conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso.

*Il superamento della procedura straordinaria 2020 per la scuola secondaria è abilitante a prescindere dal requisito di essere in servizio con contratto 30 giugno o 31 agosto. Se l'emendamento viene approvato, dal 1 ° gennaio 2022 coloro che hanno superato il concorso saranno abilitati.*

- **Salvaguardia dei posti destinati alle assunzioni di cui al comma 3 dell'articolo 59 del DL 73 non effettuate per ritardi nella pubblicazione delle relative GM.**

Al primo periodo del **comma 9 bis dell'articolo 59 del DL 73/2021** dopo le parole "del 28 aprile 2020" aggiungere " e salvi i posti non assegnati ai sensi del comma 3 per ritardi nella pubblicazione delle relative graduatorie di merito".

*Occorre consentire l'assunzione in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ai docenti che hanno superato la procedura straordinaria 2020 anche nel caso di GM pubblicate dopo la conclusione delle nomine previste dal DL 73.*

- **Concorso straordinario docenti di religione**

**"Al comma 1 dell'articolo 1-bis del D.L.126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n.159** dopo le parole «per la copertura» aggiungere «del 50%»; le parole «entro l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2022». Conseguentemente Il comma 2 dell'art.1 bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione»". "Al comma 3 dell'art.1 bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria»"

*Contestualmente al concorso ordinario, il ministero bandisce un concorso straordinario riservato agli incaricati con tre anni di servizio. Come per gli abilitati degli altri insegnamenti la procedura prevede una prova orale e una graduatoria di merito ad esaurimento*

- **Superamento vincolo sulla mobilità dei docenti**

*La materia della mobilità deve essere ricondotta alla contrattazione tra le parti. Va in ogni caso prevista la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria dal 2022/2023.*

- **Semplificazione della procedura di assunzione da GPS I fascia**

All'articolo 59 del D.I. 73 il comma 7 è abrogato.

Conseguentemente

Al comma 8:

- 1) le parole “e di giudizio positivo della prova disciplinare” sono soppresse.
- 2) l'ultimo periodo è soppresso

*Proponiamo di eliminare la prova disciplinare dei docenti assunti da GPS I fascia da sostenere dopo l'esito positivo del periodo di prova. Oltre alla difficoltà di costituire commissioni di valutazione esterne alla scuola è un controsenso affidare il giudizio di idoneità indispensabile per l'assunzione in ruolo all'esito di una prova da sostenere dopo che il comitato di valutazione della scuola di servizio ha già espresso un giudizio positivo sul percorso di formazione iniziale e prova del docente*

- **Proroga assunzioni da GPS I fascia**

All'articolo 59 comma 4 del D.I. 73/2021 sostituire le parole “esclusivamente per l'anno 2021/2022” con per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

*La disposizione che si intende prorogare anche per le assunzioni del prossimo anno scolastico offre maggiori garanzie di copertura dei posti vacanti, in particolare sui posti di sostegno.*

- **Modifica della norma sulle 25 ore obbligatorie di formazione sul sostegno**

All'articolo 1 comma 961 della legge 178/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) dopo “formazione” sopprimere “obbligatoria”
- 2) dopo “modalità attuative” sopprimere “prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento”

*La formazione sulle tematiche dell'inclusione deve essere ricondotta alle disposizioni sulla formazione previste dal comma 124 della legge 107/2015 (quindi nell'ambito della delibera del Collegio dei docenti sul piano di formazione) e del CCNL per quanto riguarda la possibilità di esonero dal servizio.*

- **Valorizzazione della professionalità docente**

**All'articolo 108 sopprimere:**

- 1) la lettera a)
- 2) il secondo periodo della lettera b)

In sostanza il comma 592 della legge 205/2017 e conseguentemente l'attuale articolo 108 diventa il seguente:

*Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 240 milioni a decorrere dall'anno 2022.*

*Il comma 593 della legge 205/2017 resta identico.*

- **Organico covid**

**All'articolo 107 dopo le parole "articolo 58, comma 4-ter" eliminare le parole "lettera a) "**

*Conseguentemente*

*.... Il fondo.....è incrementato di ???? milioni di euro .....*

*E' necessario garantire la proroga dei contratti "covid" non solo per i docenti ma anche per il personale ATA.*

- **Educazione motoria alla primaria**

**L'articolo 109 è soppresso.**

*Prima si procede, se ritenuto necessario, alla revisione delle indicazioni nazionali, introducendo finalità e obiettivi della nuova educazione motoria, poi si istituisce la figura professionale specifica.*

- **Incremento del FUN**

**All'articolo 110**

**c.1** – sostituire "è incrementato di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato" con "è incrementato di 60,7 milioni a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato"

**c. 2** – inserire le seguenti modifiche: "per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare la definizione del FUN le Contrattazioni integrative regionali (CIR)

sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative e quanto previsto dall'art. 57, comma 3, del CCNL 11/4/2006 per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e il pagamento delle reggenze a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul Fondo unico nazionale, di cui all'art. 4 del CCNL Area V [...]

Aggiungere inoltre "Per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e comunque sino al rinnovo contrattuale, la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici è consentita anche in costanza di contratto individuale per il 100 per cento dei posti vacanti e disponibili. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali relativi a procedure concorsuali previgenti."

***Le modifiche hanno l'intento:***

*-di evitare l'incapienza del FUN legata anche all'ingresso a partire dall'a.s. 19/20 di circa 2000 nuovi dirigenti scolastici mentre le risorse del FUN sono state ridotte;*

*- di intervenire coerentemente rinviando non solo l'applicazione del ricorso al CIN per la ripartizione del FUN previsto nel CCNL 2018 ma, conseguentemente, anche l'applicazione del connesso art. 57 comma 3 del medesimo contratto*

*- consentire il rientro dopo il triennio previsto dal bando di Concorso dei dirigenti scolastici che prestano servizio fuori Regione. La misura è assolutamente necessaria anche in considerazione del fatto che i prossimi concorsi saranno regionali, con la saturazione di gran parte dei posti disponibili*

▪ **Dimensionamento**

**Il provvedimento deve essere almeno triennale e deve essere eliminato dalla Relazione Tecnica quanto segue: "la norma non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato".**

*In assenza di modifica, non potrebbe essere incrementato l'organico regionale dei dirigenti scolastici e si tratterebbe di consentire esclusivamente lo spostamento di un dirigente da un istituto all'altro, entro la Regione di riferimento, senza alcuna riduzione del numero delle reggenze. Lo stanziamento inoltre non potrebbe essere utilizzato dalle posizioni dirigenziali poiché le reggenze sono retribuite tramite il FUN e solo in minima parte (certamente non corrispondente allo stanziamento) da fiscalità generale.*

▪ **Emendamento specifico per i CPIA**

**All'articolo 111 comma 1 è aggiunto il seguente comma 2)**

*I CPIA sono istituzioni scolastiche autonome indipendentemente dai parametri previsti dalla Legge 18372011 come modificata dal precedente comma 1. Ai CPIA è sempre assegnato un dirigente scolastico a tempo indeterminato e un dsga in via esclusiva.*

- **Numero alunni per classe**

**All'articolo 112 comma 2 sopprimere la lettera d) e stanziare risorse per il triennio 22/25.**

*La norma per essere efficace deve contare su risorse di organico aggiuntive*

## **LAVORATORI SOMMINISTRATI E ATIPICI**

### **TITOLO IV LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI**

#### **CAPO II PENSIONI**

- **Estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS**

«Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.»

#### ***Relazione***

Con questo emendamento s'intende migliorare la condizione dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps sotto il profilo delle tutele (sociali e previdenziali) attraverso l'estensione del principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 del Codice civile a tutte le prestazioni previste (tale principio vale al momento solo per la maternità dal giugno 2015), assimilando correttamente la condizione del collaboratore a quella del lavoratore dipendente, in quanto il versamento contributivo grava in entrambi i casi esclusivamente sul datore di lavoro la cui condotta omissiva, non deve pertanto danneggiare il lavoratore iscritto alla Gestione separata Inps riguardo l'esercizio dei propri diritti.

- **Sterilizzazione aliquota previdenziale per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS**

«L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.»

### **Relazione**

L'emendamento ristabilisce una norma di coerenza sistemica in relazione al carico contributivo in capo al

lavoratore iscritto alla Gestione separata INPS, dato che la previsione di riparto oggi in essere (due terzi a carico

del committente, un terzo a carico del lavoratore) unita all'incremento contributivo gradualmente aumentato

con la legge 92/12 determina già dal 2016 un carico contributivo maggiore per l'iscritto alla Gestione separata

rispetto al lavoratore dipendente.

## **TITOLO V - RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

### **Art. 22 bis - Rafforzamento sistema servizi per l'impiego e delle politiche attive**

1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha operato nel piano di attuazione del reddito di cittadinanza,

si autorizzano tutte le amministrazioni ai sensi dell' art 12, comma 3-bis , ultimo periodo, , del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n, 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'art 12 comma 3 , del medesimo decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, all'avvio di procedure selettive riservate al personale di Anpal Servizi Spa che abbia superato la selezione prevista dall'art.12 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Nelle more del completamento di dette procedure di selezione al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica, dagli stessi prestate, presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione

conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

## TITOLO VI SANITA'

- **ART 92 (Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale di ruolo sanitario)**

Al comma 1 lettera b) dopo le parole “...dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75” sono aggiunte le parole “ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 9”;  
dopo le parole “...dalla legge 24 aprile 2020 n. 27...” sono aggiunte le parole “o con contratto di somministrazione di lavoro”;  
le parole “... alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale...” sono sostituite con le parole “presso un ente del servizio sanitario nazionale”

### *Relazione*

*L'emendamento è funzionale a includere nelle iniziative di stabilizzazione anche il personale assunto con contratto di somministrazione. Infatti, l'ultimo periodo della lettera b) “alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di procedure selettive.” riguarderebbe proprio i lavoratori somministrati che hanno prestato servizio senza aver svolto procedure concorsuali, ma che al pari dei lavoratori a tempo determinato hanno prestato servizio presso gli enti del servizio sanitario nazionale, sotto il controllo e la direzione della pubblica amministrazione nel periodo pandemico.*

## GIOVANI

- All'art. 22 c.2 inserire, dopo la parola “connesse”, la seguente frase “all'implementazione del Programma “Garanzia Giovani” e”. A seguire, dopo la parola “lavoro” inserire “conseguenti”.

A decorrere dall'anno 2022, è altresì autorizzata una spesa limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'implementazione del Programma “Garanzia Giovani” e all'attuazione delle politiche attive del lavoro conseguenti in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

### *Relazione*

*Lo stanziamento di risorse dedicato specificatamente ai Neet a nostro avviso non può prescindere da un collegamento e da una integrazione con la programmazione “Garanzia Giovani” che in*

*Italia necessita ancora di essere implementata sulla base delle Raccomandazioni<sup>1</sup> elaborate dalla Commissione Europea. Nello specifico, al fine di garantire che dopo la presa in carico dei ragazzi questi vengano effettivamente avviati a percorsi di politica attiva efficaci e rispondenti ai loro bisogni e alle loro specificità, occorre stabilire dei requisiti minimi di qualità delle offerte ed è fondamentale che venga effettuato un monitoraggio costante sull'utilizzo delle risorse e sulle attività realizzate, al fine di garantire il finanziamento di offerte formative ed occupazionali dignitose e che non portino, al contrario, ad esperienze fini a se stesse e dedicate esclusivamente a far fronte ad una temporanea necessità di nuovo personale da parte delle imprese aderenti. Si ritiene inoltre fondamentale che queste esperienze non si esauriscano con l'attivazione della politica attiva ma che, al contrario, prevedano un percorso di accompagnamento dei ragazzi che continui anche una volta concluso il percorso in formazione o tirocinio. Per tali ragioni proponiamo di emendare l'art. 22 c.2 affinché sia innanzitutto prevista l'implementazione della Garanzia per i Giovani (Garanzia Giovani rafforzata), e conseguentemente vengano attuate politiche attive del lavoro ad essa rispondenti.*

## **VIOLENZA DI GENERE**

### **Art. 38 (Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)**

Viene prevista l'elaborazione e l'adozione di un "Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica".

*Il testo dell'articolo conferma quanto già in essere con la recente pubblicazione del nuovo "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023" che, come apprendiamo, assume un altro "nome". Si conferma anche l'aumento delle risorse già anticipato dalla Ministra Bonetti.*

Certamente positivo questo ulteriore passo in avanti in tema di violenza di genere **ma esprimiamo alcune note critiche al riguardo:**

- **eliminare il periodo dell'articolo che prevede che "Le azioni del Piano non potranno prevedere oneri economici superiori alle risorse stanziare"** in quanto non si condivide la logica sottesa allo stanziamento delle risorse del Piano che restano insufficienti: il ragionamento andrebbe "capovolto", sarebbe cioè più utile strutturare prima le azioni e gli obiettivi che si vogliono raggiungere in un dato tempo e poi, su tale base, stanziare le

risorse necessarie, altrimenti potrebbe verificarsi, con molta probabilità, uno “scollamento” tra obiettivi dichiarati ed obiettivi effettivamente realizzati.

- **ripristinare nella dicitura del Piano il riferimento agli uomini e cioè “Piano strategico nazionale contro la violenza maschile nei confronti delle donne e la violenza domestica”;**
- **evidenziare l’integrazione e il collegamento con il “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023”** appena pubblicato, a partire dalla chiara definizione della composizione e delle funzioni del previsto Osservatorio che dovrebbe assorbire i componenti il Comitato tecnico precedente.
- **prevedere l’inserimento di una norma che renda il Reddito di libertà una misura strutturale e non legata solo all’emergenza Covid.**

## **INCENTIVI ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE**

### **Art. 162 (Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA.....)**

Positiva l’estensione delle disposizioni del Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 alle imprese amministrare e condotte anche da donne ovvero, nel caso di società, composte per oltre la metà delle quote di partecipazione da donne. Bene anche l’aumento delle risorse di cui alle attività del Titolo I Capo III (15 milioni di euro per l’anno 2022) e l’aumento, anche se ancora insufficiente, di 5 milioni di euro per il 2022 del “Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura”.

**Si richiede, a tale riguardo, l’accesso al beneficio anche alle vittime di violenza e di tratta ai fini di una loro emancipazione e autonomia economica.**

## **SOCIALE**

- **Art.43 - (Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)**

Al comma 10, sostituire il periodo “*il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, a euro 200 milioni per l’anno 2023, a euro 250 milioni per l’anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025*” con il periodo “*il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 302 milioni di euro per l’anno 2022, a euro 373 milioni per l’anno 2023, a euro 468 milioni per l’anno 2024 e a euro 563 milioni a decorrere dal 2025*”.

## **Relazione**

*Si richiede l'incremento delle risorse destinate ai servizi sociali erogati al domicilio degli anziani non autosufficienti per le seguenti ragioni:*

*1. Non sprecare il 2022. I 100 Milioni attualmente previsti nel 2022 non permetterebbero di avviare l'ampliamento dei servizi domiciliari sociali nell'intero territorio nazionale. Mantenere questo stanziamento significherebbe rinunciare a cominciare, il prossimo anno, il necessario percorso di rafforzamento della domiciliarità sociale.*

*2. Costruire risposte integrate nel 2022. La predisposizione di risposte domiciliari integrate tra sanità e sociale è un obiettivo condiviso tra tutti gli esperti. Oggi, però, simili risposte sono previste solo nel 40% dei Comuni italiani e ne usufruisce meno del 10% degli anziani che ricevono interventi domiciliari. Il prossimo anno è già previsto un notevole incremento dei fondi per l'Adi, l'assistenza domiciliare delle Asl, pari a 584 milioni di Euro. Se si vuole cominciare a costruire risposte unitarie tra sociale e sanità, le nuove risorse da mettere in gioco da parte del sociale debbono essere superiori.*

*Avviare il percorso di riforma nel 2022. Secondo le stime del Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, per avviare una significativa crescita dei servizi domiciliari sociali servono 302 milioni nel 2022. Questi fondi permetterebbero, inoltre, d'iniziare a realizzare quelle risposte integrate tra sociale e sanità che rappresentano un obiettivo cardine della successiva riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È la proposta del Patto: un "Piano Nazionale di Domiciliarità Integrata" che cominci, nel 2022, costruire la riforma nei territori. Due sono le ragioni: (i) iniziare a offrire migliori risposte ad anziani e famiglie; (ii) sfruttare il periodo precedente alla riforma cominciando a modificare gli interventi nella sua direzione, dato che l'attuazione dei cambiamenti nei territori è sempre lunga e complessa.*

*3. Intraprendere un percorso pluriennale di rafforzamento della domiciliarità sociale. Oggi i servizi domiciliari sociali, dei Comuni sono marginali per utenza (1,3% degli anziani) e spesa pubblica (302 milioni annui). Le cifre corrispondenti per i servizi domiciliari sanitari delle Asl, l'Adi, sono il 6,2% degli anziani e 1,3 miliardi annui; per questi ultimi, inoltre, è già prevista – a partire dal prossimo anno – un forte aumento di risorse. Si propone di raddoppiare le risorse per la domiciliarità sociale nel 2022 (+ 302 milioni) e poi di continuare in un percorso di graduale crescita. Questo incremento progressivo permetterebbe di passare dall'attuale 1,3% di anziani seguiti a domicilio dai servizi sociali a 2,6% (2022), 2,9% (2023), 3,3 (2024) e 3,7%*

(2025). Alcuni esperti ritengono che la crescita delle risorse dovrebbe essere maggiore già dal primo anno mentre il Patto promuove un incremento sostenibile e realizzabile da parte dei Comuni.

4. Accogliere un'istanza condivisa tra gli esperti. La richiesta qui presentata e le sue ragioni sono condivise dalla maggior parte degli esperti. In particolare, vanno nella medesima direzione anche le proposte avanzate dal Gruppo di Lavoro "Interventi sociali e politiche per la non autosufficienza", attivo presso il Ministero del Welfare e presieduto da Livia Turco.

## AMIANTO

Per il Fondo per le Vittime dell'Amianto chiediamo azioni concrete per aiutare i malati, più specificamente:

- Riportare la prestazione economica aggiuntiva per i malati PROFESSIONALI dall'attuale 15% al 20% del valore della rendita che era stato attribuito negli ultimi anni.

**Emendamento: La misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto è fissata in misura pari al 20%**

- Migliorare le prestazioni attuali (UNA TANTUM) per i malati di mesotelioma non professionali dagli attuali 10.000 euro a 15.000 euro.

**Emendamento: La prestazione assistenziale una tantum di 10.000 euro a favore dei malati di mesotelioma non professionali stabilita dall'art.11 – quinquies della legge 8/2020 e in vigore in base all'art. 1, comma 116, della legge 190/2014 e all'art. 1, comma 186 della legge 205/2017, viene elevata di 5000€ per i casi di mesotelioma diagnosticati dopo il 1 gennaio 2022.**

- Prevedere che eventuali residui del Fondo Vittime Amianto (FVA) rimangano in disponibilità del Fondo stesso in quanto destinati esclusivamente alle vittime dell'amianto.
- Prevedere, nel caso in cui le risorse del FVA non siano sufficienti a coprire tutte le domande evase, che siano compensate fino a concorrenza negli avanzi di gestione dell'INAIL.

## TITOLO III - CRESCITA E INVESTIMENTI

### CAPO I – MISURE PER LA CRESCITA ED IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

- **Articolo 9 – Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici**

All'articolo 9, comma 1, lettera d), terzo periodo, le parole “per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023”.

#### **TITOLO IV – LAVORO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI**

##### **CAPO III - ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO, FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, SPORT E COESIONE TERRITORIALE**

###### **▪ Articolo 40 – Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani**

All'articolo 40, comma 1, le parole “1-ter. Ai giovani di età compresa tra 20 e i 31 anni non compiuti”, sono sostituite dalle seguenti: “1-ter. Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni compiuti”.

#### **FISCO**

▪ All'articolo 2, comma 1 al punto 2 dopo “dell'aliquota dell'imposta delle attività produttive” aggiungere  
“solo per coloro che investano in innovazione, sicurezza sul lavoro, stabilizzazione dei rapporti di lavori ed espandano la base occupazionale”.

▪ All'articolo 2, comma 1 togliere il punto 2  
“dell'aliquota dell'imposta delle attività produttive”